

ASSET PROTECTION
STRUMENTI DI TUTELA PATRIMONIALE
PERSONALI E FAMILIARI

I patrimoni destinati: il trust ed il negozio di destinazione

Il Trust

Il trust è una figura di matrice anglosassone, con la quale un soggetto – detto disponente o settlor - trasferisce la proprietà di beni ad un altro soggetto – detto trustee – affinché questo li gestisca secondo le disposizioni previste nell'atto istitutivo e quindi nell'interesse di uno o più beneficiari ovvero per il raggiungimento di uno specifico scopo.

Le finalità di destinazione possono essere molteplici e si adattano alle esigenze del caso concreto.

Con l'atto istitutivo il disponente perde la titolarità dei beni, diventando il trustee il solo e legittimo proprietario: naturale conseguenza è che né le vicende che accadono in vita, né quelle in conseguenza della morte si riflettono su quanto conferito.

Allo stesso tempo, la proprietà che sorge in capo al trustee è particolare poiché finalizzata: in altre parole, questi non può godere dei beni di cui è titolare in maniera piena ed esclusiva, essendo obbligato a rispettare la funzione e le finalità che gli sono state indicate.

Il più importante effetto del trust è il fenomeno di segregazione e di destinazione patrimoniale a cui da luogo: i beni che ne formano oggetto fuoriescono dal patrimonio originario ed entrano nel patrimonio del trustee, pur senza confondersi con gli altri beni di quest'ultimo, andando a costituire una massa patrimoniale autonoma e separata. Il patrimonio resta così distinto da quello del disponente, del gestore e dei beneficiari.

La particolarità di questo istituto è la flessibilità: **il disponente ha la possibilità di dettare regole flessibili che governino la vita del trust, con ampia libertà di definire un analitico e puntuale assetto, ritagliato sulla base delle**

proprie esigenze personali.

Dal 1992, per effetto della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, anche i cittadini italiani possono costituire un trust sia estero che interno, con l'unica necessità di scegliere, in questo secondo caso, una legge regolatrice straniera stante la mancanza nel nostro ordinamento di norme specifiche in materia.

Non sono richieste particolari formalità, ma devono essere rispettate quelle dettate per la circolazione dei beni o dei diritti che ne formano oggetto (e quindi, nel caso in cui siano vincolati beni immobili, l'atto pubblico).

Inoltre, **il trust si distingue per la riservatezza**: non è di norma iscritto nei pubblici registri, risultando avvertiti della sua esistenza solo i soggetti direttamente coinvolti, né il gestore può, in assenza di una specifica disposizione dell'atto istitutivo che lo obblighi o lo facoltizzi in tal senso, fornire dati o informazioni sui soggetti o sui beni interessati.

Da un punto di vista fiscale, la costituzione di un trust incontra oggi particolari vantaggi:

come chiarito dalla Circolare Ministeriale n. 48 del 2007, il conferimento è assoggettato alla tassazione prevista per le liberalità indirette, che attualmente – oltre a godere di franchigie fino ad un milione di euro per persona – **sconta un'aliquota di particolare favore, da un minimo del 4% ad un massimo del 8%**. Un'inezia, se paragonata ad altri ordinamenti stranieri, quali ad esempio **la Francia o l'Inghilterra che applicano un'aliquota del 40%**.

Il negozio di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ.

Con la legge n. 51 del 2006, nel nostro codice civile è stata introdotta una nuova norma, l'art. 2645 ter, che regola la trascrizione di **atti di destinazione di beni immobili o beni mobili registrati per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche.**

Attraverso questo istituto è dunque oggi possibile trascrivere e rendere opponibile a terzi negozi di destinazione, purché redatti in forma pubblica, per un periodo di tempo pari alla vita della persona beneficiaria o comunque non superiore a novanta anni.

I cespiti possono rimanere formalmente intestati all'originario proprietario, ma isolati dal patrimonio generale del titolare: in questo caso, i beni e i loro frutti sono quindi dedicati esclusivamente alla realizzazione del fine solidaristico individuato, potendo costituire oggetto di pretese da parte di terzi solo per debiti contratti in funzione dello scopo impresso.

Allo stesso modo è consentito accompagnare al vincolo di destinazione un effetto traslativo: il disponente conserva la facoltà

di trasferire i beni ad altro soggetto, previa indicazione dello scopo a cui gli stessi sono finalizzati, il quale ne diverrà quindi formalmente proprietario, dovendo nondimeno amministrarli secondo le istruzioni fornitegli.

Questo istituto, particolarmente duttile nelle sue fattispecie applicative, impone il solo rispetto della funzionalizzazione ad un interesse meritevole di particolare tutela: l'ampiezza contenutistica di tale espressione lo rende comunque idoneo al perseguimento di numerosi fini.

Ciò comprende tanto la destinazione in favore dei propri discendenti, quanto quella nei confronti del medesimo disponente, di persone anziane o disabili, enti benefici o culturali.

Come per il trust, il regime fiscale è favorevole: laddove il vincolo di destinazione si accompagna ad un effetto traslativo, si applicherà l'imposta indiretta sulle successioni e donazioni; in caso contrario, sarà assoggettato alla sola imposta di registro in misura fissa.

Il passaggio generazionale del patrimonio: il patto di famiglia e i contratti di assicurazione sulla vita

Il patto di famiglia

L'istituto del patto di famiglia agevola il passaggio generazionale delle medie e piccole imprese, consentendo all'imprenditore di scegliere tra i propri discendenti quelli a cui trasferire l'azienda o le partecipazioni azionarie, compensando gli altri possibili eredi attraverso il pagamento di una somma equivalente al valore delle quote.

I beni e i valori ricevuti dai soggetti individuati nel patto non possono essere oggetto di azioni o pretese in sede di successione. Disposizione, questa, idonea a prevenire liti future.

Il passaggio generazionale resta prefissato dall'imprenditore, che potrà così scegliere quale

tra i suoi eredi ha le caratteristiche migliori per proseguire l'attività di impresa.

Dal punto di vista fiscale, il legislatore ha riconosciuto il beneficio della non assoggettabilità all'imposta sulle successioni o donazioni per i patti di famiglia che traferiscano l'azienda o rami della medesima, a condizione che ciò avvenga in favore di discendenti che proseguano l'esercizio dell'attività o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla conclusione del patto stesso.

L'asset protection è un punto di forza
dello studio legale e fiscale
Stefano Gigantino Cavallaro e associati.

Il contratto di assicurazione sulla vita

Il contratto di assicurazione sulla vita è il negozio con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Nell'ottica degli strumenti di protezione patrimoniale, l'istituto appare particolarmente vantaggioso: in virtù della funzione previdenziale svolta, **le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non sono di norma aggredibili da terzi creditori e non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari.**

La polizza può rappresentare, inoltre, un interessante metodo di pianificazione successoria. Precisamente, **l'assicurazione contratta sulla vita propria in favore di un terzo fa conseguire al soggetto individuato i premi pattuiti non per causa ereditaria, ma per diritto proprio.**

Di conseguenza, **il beneficiario conserva il diritto alle elargizioni connesse alla polizza anche qualora dovesse rinunciare all'eredità.**

Da un punto di vista fiscale, le somme ricevute dal beneficiario non costituiscono reddito se relative alla copertura del rischio demografico. Le stesse sono anche irrilevanti ai fini dell'imposta sulle successioni.

Diversamente, nel caso in cui il riscatto del contratto di assicurazione avvenga ad opera del sottoscrittore, le somme ricevute costituiscono reddito di capitale tassabile; la base imponibile, tuttavia, è limitata alla differenza tra i premi pagati e quanto ricevuto in sede di riscatto. L'aliquota applicabile è quella ordinaria per le rendite da capitale, oggi pari al 26% prelevato alla fonte.

VALUTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI TUTELA PATRIMONIO

Il passaggio attraverso una severa e lunga crisi economica ha rafforzato la sensibilità dei privati verso una tutela strutturata del patrimonio.

Così è maturata la consapevolezza di dover adottare misure protettive del patrimonio. E questo, sia per assicurarlo al soddisfacimento delle esigenze personali e familiari, sia per preservarlo dai molteplici rischi derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali, di lavoro autonomo e, in genere, dall'aggressione in un contesto che vede un deciso incremento del tasso di litigiosità.

Proteggere il patrimonio personale significa organizzarlo in strutture e con strumenti che garantiscano la sua esclusiva destinazione ai bisogni prefissati.

L'attivazione di un piano di asset protection rappresenta anche l'opportunità di prevenire e risolvere a monte ogni profilo critico di un passaggio generazionale regolando esattamente la ripartizione degli averi alle future generazioni secondo criteri aderenti al caso concreto.

Diversi sono i modelli offerti dal nostro sistema di diritto. Oltre a quello tradizionalmente utilizzato in Italia (il fondo patrimoniale) l'evoluzione normativa ha affinato ulteriori istituti di protezione patrimoniale.

La scelta e la pianificazione non possono prescindere da una ponderata valutazione dell'efficacia e delle modalità operative delle varie soluzioni offerte dall'ordinamento.

È fondamentale dunque comprenderne le diverse caratteristiche, gli effetti e le relative opportunità fiscali.

I NEGOZI DI DESTINAZIONE

Sono tutti quelli che consentono ai privati di separare determinati cespiti dalla loro sfera giuridica, vincolandoli alla sola realizzazione di un determinato scopo prestabilito.

La principale caratteristica è l'insensibilità dei beni così separati e destinati rispetto alle vicende personali dei soggetti coinvolti, con conseguente impossibilità per i creditori di soddisfarsi su di essi.

**OGGI LA LEGISLAZIONE ITALIANA GUARDA CON FAVORE
AGLI ISTITUTI DI PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE,
PREVEDENDO UNA FISCALITÀ
PARTICOLARMENTE ATTRAENTE.**